



L'ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Informazioni utili

TESTO

L'accordo di integrazione ha generalmente la durata di due anni.

Entro i due anni il cittadino straniero deve dimostrare di aver raggiunto tutti i crediti.

Se non dispone della documentazione richiesta, lo straniero può richiedere di fare un test per dimostrare la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia.

Un mese prima della scadenza dell'accordo, lo Sportello Unico per l'Immigrazione ne verifica l'adempimento.

L'esito della verifica è:

- estinzione dell'accordo: se lo straniero ha raggiunto 30 o più crediti;
- proroga dell'accordo di un anno: se ha raggiunto da 1 a 29 crediti;
- risoluzione dell'accordo: se ha raggiunto 0 o meno crediti. In questo caso, viene revocato il permesso di soggiorno e lo straniero è espulso dall'Italia.



CREDITI
30



30 o più crediti



Da **1** a **29** crediti
proroga di **1 anno**



0 o meno crediti
ESPULSIONE dall'Italia

Prima della scadenza il cittadino straniero può richiedere la sospensione o la proroga dell'accordo per i seguenti motivi:

- a. Gravi motivi di salute o di famiglia
- b. Motivi di lavoro
- c. Frequenza di corso o tirocinio, aggiornamento o orientamento professionale
- d. Studio all'estero.

Il cittadino straniero può controllare i crediti maturati e le date di convocazione per lo svolgimento del test di lingua italiana sul sito <http://accordointegrazione.dlci.interno.it>.

Sul sito del Ministero dell'interno sono disponibili l'Accordo di integrazione e una brochure informativa in ben 16 lingue.





APPROFONDIMENTO LINGUISTICO

- “**Estinzione** dell’accordo”.

Estinzione significa che l’accordo “finisce”.

- “**Proroga** dell’accordo”.

Proroga significa “rinvio della scadenza”.

- “**Risoluzione** dell’accordo”.

Risoluzione significa “scioglimento” dell’accordo.

- “Viene **revocato** il permesso di soggiorno”.

Revocare significa “annullare”, “togliere”.

- “Prima della scadenza, il cittadino straniero può richiedere la **sospensione** o la proroga dell’accordo”.

Sospensione indica una “interruzione temporanea”.



SITI UTILI

W Per controllare i crediti maturati e le date di convocazione per lo svolgimento del test di lingua italiana: <http://accordointegrazione.dlci.interno.it>

W Pagina del Ministero dell’Interno per leggere il testo dell’Accordo di integrazione e una brochure informativa in 16 lingue:
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/accordi_e_brochure.html

W Pagina del Ministero dell’Interno dedicata all’Accordo di integrazione:
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/



TEST

1. Se al termine dei 2 anni, il cittadino straniero non ha maturato i 30 crediti, cosa succede?
 - a. Viene espulso dall'Italia
 - b. L'accordo di integrazione viene prorogato di un anno
 - c. Se il cittadino straniero ha almeno 1 credito, l'accordo di integrazione viene prorogato di 1 anno; se ne ha 0 o addirittura meno, viene espulso dall'Italia
2. Chi effettua il controllo dei crediti maturati?
 - a. La Questura
 - b. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione
 - c. Il Ministero dell'Interno
3. Quale di queste affermazioni è falsa?
 - a. L'accordo di integrazione può essere prorogato di un anno
 - b. Il cittadino straniero può richiedere la sospensione o la proroga dell'accordo, per determinati motivi
 - c. L'accordo di integrazione dura in ogni caso due anni




30 o più crediti



Da **1** a **29** crediti
proroga di **1 anno**



0 o meno crediti
ESPULSIONE dall'Italia





Pillole d'Italia

L'integrazione attraverso la conoscenza

